

Allegato A alla delibera n. 131/12/CONS del 15 marzo 2012

**LISTA DEGLI EVENTI DI PARTICOLARE RILEVANZA PER LA SOCIETÀ
DI CUI È ASSICURATA LA DIFFUSIONE SU PALINSESTI IN CHIARO**

(ai fini dell'efficacia comunitaria)

Articolo 1

(Eventi di particolare rilevanza per la società)

1. La presente delibera riguarda la trasmissione televisiva di eventi considerati di particolare rilevanza per la società.

2. Ai fini della presente lista:

A. Per “evento di particolare rilevanza per la società” si intende un evento, sportivo o non sportivo, che soddisfi almeno due delle seguenti quattro condizioni:

a) l'evento e i suoi esiti godono di risonanza speciale e generalizzata in Italia ed interessano altre persone oltre a quelle che normalmente seguono il tipo di evento in questione;

b) l'evento gode da parte della popolazione di un riconoscimento generalizzato, riveste una particolare importanza culturale ed è un catalizzatore dell'identità culturale italiana;

c) l'evento coinvolge la squadra nazionale di una determinata disciplina sportiva in un torneo internazionale di grande rilievo;

d) l'evento è stato tradizionalmente trasmesso sulla televisione non a pagamento e ha raccolto un ampio pubblico di telespettatori in Italia.

B. Per “emittente qualificata”: un'emittente televisiva soggetta alla giurisdizione italiana in grado di assicurare ad almeno l'80% della popolazione italiana la possibilità di seguirli su un palinsesto gratuito senza costi supplementari.

Articolo 2

(Lista degli eventi e condizioni di esercizio dei diritti di trasmissione)

1. L'Autorità stabilisce la seguente lista di eventi considerati di particolare rilevanza per la società, che le emittenti televisive soggette alla giurisdizione italiana non possono trasmettere in esclusiva e solo in forma codificata, al fine di assicurare ad almeno l'80%

della popolazione italiana la possibilità di seguirli su un palinsesto gratuito senza costi supplementari:

- a) le Olimpiadi estive ed invernali;
 - b) la finale e tutte le partite della nazionale italiana nel campionato del mondo di calcio;
 - c) la finale e tutte le partite della nazionale italiana nel campionato europeo di calcio;
 - d) tutte le partite della nazionale italiana di calcio, in casa e fuori casa, in competizioni ufficiali;
 - e) la finale e le semifinali della Champions League e della Europa League qualora vi siano coinvolte squadre italiane;
 - f) il Giro d'Italia;
 - g) il Gran Premio d'Italia automobilistico di Formula 1;
 - h) il Gran Premio d'Italia motociclistico di Moto GP;
 - i) le finali e le semifinali dei campionati mondiali di pallacanestro, pallanuoto, pallavolo, rugby alle quali partecipi la squadra nazionale italiana;
 - l) gli incontri del torneo Sei Nazioni di rugby ai quali partecipi la squadra nazionale italiana;
 - m) la finale e le semifinali della Coppa Davis e della Fed Cup alle quali partecipi la squadra nazionale italiana e degli Internazionali d'Italia di tennis alle quali partecipino atleti italiani;
 - n) il campionato mondiale di ciclismo su strada;
 - o) il Festival della musica italiana di Sanremo;
 - p) la Prima rappresentazione della stagione lirica del Teatro La Scala di Milano;
 - q) il concerto di Capodanno del Teatro La Fenice di Venezia.
2. Gli eventi di cui ai punti b) e c) del precedente comma 1 sono trasmessi in diretta integrale. Per gli altri eventi è facoltà delle emittenti televisive decidere le modalità di trasmissione in chiaro, che potranno essere di diretta integrale o parziale o differita totale o parziale.
3. Qualora i diritti di trasmissione di uno o più degli eventi di cui al comma 1 vengano acquisiti da un'emittente non qualificata, questa pubblica con ragionevole anticipo sul proprio sito internet, dandone contestuale comunicazione all'Autorità, la proposta di cessione, a condizioni di mercato eque, ragionevoli e non discriminatorie, dei diritti che permettono la trasmissione di tale evento alle condizioni previste al comma 1.
4. Qualora nessun'emittente qualificata formuli alcuna offerta o non la formuli a condizioni di mercato eque, ragionevoli e non discriminatorie, l'emittente titolare dei diritti ha facoltà di esercitarli in deroga alle condizioni di cui al comma 1.

5. L'Autorità si riserva di emendare, in un tempo congruo, con propria delibera, la lista di cui al comma 1 e le condizioni di cui al comma 2.

Articolo 3

(Procedura relativa alle controversie)

1. Nei casi in cui si verifichi una controversia tra emittenti con riferimento alla trasmissione di un evento inserito nell'elenco di cui al precedente articolo 2, comma 1, rispetto alla definizione delle modalità tecniche di trasmissione e della corresponsione di un equo compenso per la cessione in sub-licenza di diritti esclusivi di trasmissione, si applica la disciplina procedurale prevista dal Regolamento allegato alla delibera n. 352/08/CONS, intendendosi attribuiti al Consiglio i poteri previsti dal predetto Regolamento in capo alla Commissione per le infrastrutture e le reti, per Direzione la Direzione servizi media e per Direttore il Direttore della Direzione servizi media.